



COMUNE DI PREVALLE

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di competizioni sportive su strada che interessano il Comune di Prevalle ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada.
La materia è regolamentata dalle seguenti norme:

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
- Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n.6 "Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada"

ART. 2 ISTANZA

Le istanze, per lo svolgimento delle gare su strada, dovranno essere prodotte esclusivamente sul modello a tal fine predisposto dal Comune di Prevalle e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.prevalle.bs.it Sezione Polizia Municipale corredate dalla seguente documentazione:

- A) copia di un documento di identità (in corso di validità) del presidente della società sportiva sottoscrittore dell'istanza;
- B) La tabella di marcia dettagliata nella quale siano indicati l'ora di partenza e di arrivo della manifestazione, le località di partenza e di arrivo e l'elenco dei comuni interessati;

Le istanze devono contenere:

1. il programma della manifestazione ivi incluso il numero dei partecipanti e il regolamento di gara approvato dalla Federazione Sportiva competente laddove necessario o dal soggetto organizzatore;
2. Rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara con relativa planimetria leggibile e in adeguata scala tale da poter individuare con facilità il territorio interessato dalla competizione. La planimetria deve riportante ed evidenziare i confini del Comune e/o i Comuni interessati;
3. Elenco nominativo del personale abilitato che effettuerà la Scorta Tecnica, che in ogni caso non potrà essere in numero inferiore a 3 (tre) unità, con indicazione, per ognuno, del provvedimento abilitativo;
4. Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.) a copertura di eventuali danni arrecati a persone e alle strade e loro pertinenze;
5. dichiarazione di aver operato un sopralluogo lungo le strade interessate dalla manifestazione e di aver accertato che le stesse sono in condizioni di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;
5. Attestazione del versamento della quota forfettaria di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Le istanze devono pervenire alla Comune di Prevalle obbligatoriamente almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

Nel caso di manifestazioni senza scorta tecnica il termine di preavviso entro il quale devono pervenire le istanze è ridotto a giorni 15 (quindici).

ART. 3 **SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI**

Gli organizzatori delle gare sportive sono tenuti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, degli spettatori e degli utenti della strada **organizzando nei casi di legge** un servizio d'ordine costituito da apposita scorta tecnica che deve essere composta da un numero di persone, abilitato ai sensi del DM 27.11.2002, adeguatamente formato e abbigliato, pari a 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) partecipanti/iscritti alla competizione.

In ogni caso tale scorta tecnica dovrà essere formata da un numero minimo non inferiore a 3 (tre) unità. Inoltre l'organizzazione, al fine di evitare incidenti agli incroci con altre strade, deve provvedere a fornire un adeguato numero di personale addetto alla segnalazione aggiuntiva(ASA specializzato) nel caso di competizioni che prevedano oltre 200 partecipanti e più di 15 minuti di interruzione della circolazione stradale.

Il Comune si riserva di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un numero maggiore di personale cui al presente articolo, ove ragioni di sicurezza lo richiedano.

Durante lo svolgimento della gara dovrà essere assicurata l'assistenza sanitaria secondo le vigenti norme in materia.

ART. 4 **RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI**

Gli organizzatori delle competizioni rispondono in modo diretto ed in solido con la compagnia assicuratrice dei danni subiti dai concorrenti e/o dagli spettatori durante o a causa dello svolgimento della manifestazione stessa, sia nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, dagli organi tecnici o dai regolamenti sportivi, sia nel caso che non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni autorizzanti.

Gli organizzatori della competizione rispondono inoltre dei danni, subiti dalle strutture pubbliche e dalle proprietà private, occorsi nell'ambito della manifestazione sportiva o delle fasi preparatorie.

Per le manifestazioni sportive **con partenza e/o arrivo sul territorio comunale** le società devono provvedere :

- 1) All'installazione di bagni chimici secondo i seguenti parametri :
 - Da 0 a 250 partecipanti : nessun obbligo
 - Da 251 a 500 partecipanti : n.01 bagno
 - Da 501 a 750 partecipanti : n.02 bagni
 - Da 751 a 1.000 partecipanti : n.01 bagno ogni 250 o frazione;
- 2) Ad effettuare una puntuale raccolta differenziata dei rifiuti in caso di rinfreschi o premiazioni

ART.5 **ONERI E COSTI A CARICO DEL RICHIEDENTE**

Per il rilascio della autorizzazione di ogni singola gara è previsto il versamento a favore del comune Di una quota forfettaria così determinata:

- 1) Fino a 1.000 partecipanti : nessuna quota
- 2) Oltre i 1.000 partecipanti/atleti € 300,00

La quota deve essere pagata con bonifico bancario intestato a:
Comune di Prevalle - Tesoreria Banca Territorio Lombardo di Prevalle.

Al fine del rispetto delle disposizioni riportate nel presente documento dovrà essere depositata, al momento del rilascio dell'autorizzazione, una cauzione forfettaria pari a € 200,00 (duecento//00), la quale verrà restituita al termine della manifestazione.